

# **PRO TICINO**

## **COMITATO CENTRALE**

### **Regolamento delle attività culturali**

#### II. capitolo - Le scuole di lingua italiana

Art. 2. Possono essere ammessi ai corsi i figli di soci attivi o sostenitori della Pro Ticino, come pure tutti i soci o sostenitori adulti della Pro Ticino. Entro i limiti del possibile vengono ammessi anche i figli di genitori non membri della Pro Ticino.

Art. 3. Il programma delle scuole riguarda soprattutto l'apprendimento della lingua italiana; può estendersi anche a nozioni storiche, geografiche e civiche del Canton Ticino.

Art. 4. In linea di massima le lezioni impartite sono gratuite per i bambini. Gli adulti possono essere tenuti al pagamento di un modico prezzo fissato dalla Sezione stessa.

Art. 5. Le scuole sono, in via di principio, dirette da insegnanti diplomati e sono sostenute dalla Commissione scolastica sezionale.

Art. 6. La nomina degli insegnanti come pure dei membri della Commissione scolastica è di competenza della Sezione.

Art. 7. Se il numero degli allievi lo richiede, è possibile organizzare diverse classi d'insegnamento. L'assegnazione degli allievi alle diverse classi spetta all'insegnante.

Art. 8. Le lezioni per i bambini sono impartite a complemento dei corsi delle scuole pubbliche locali. Per ciò che concerne la durata dei corsi e le vacanze fanno stato, in linea di massima, i regolamenti delle scuole pubbliche locali. Le lezioni per gli adulti sono impartite a seconda della possibilità dell'insegnante o della Sezione stessa.

Art. 9. L'ammissione ai corsi ha luogo previa domanda da parte dei genitori o dell'interessato stesso.

Art.10. Gli allievi devono seguire regolarmente le lezioni.

Art. 11. In caso di mancata frequenza delle lezioni, qualsiasi provvedimento da prendere è di competenza dell'interessato stesso e dell'insegnante.

Art. 12. Per l'insegnamento della lingua italiana si fa uso dei libri di testo e del materiale scelti dall'insegnante.

Art. 13. L'insegnante, alla fine dell'anno scolastico o al termine del periodo dei corsi, ha la competenza di fare un esame o una festa.

Art. 14. La Sezione, su richiesta dell'insegnante, rilascia ad ogni allievo un certificato scolastico o un certificato finale.

Art. 15. Lo stipendio dell'insegnante è fissato dal Comitato sezionele.

Art. 17. Tutte le scuole, sia per i bambini che per gli adulti, sono sussidiate dal Comitato Centrale.

Art. 18. Entro la fine di giugno di ogni anno le Sezioni comunicano al Comitato Centrale il numero degli allievi che hanno frequentato i corsi distinguendo fra soci ticinesi, soci confederati e altri.

La Pro Ticino partecipa alle spese scolastiche nel modo seguente:

- con il versamento di un sussidio di base
- con il versamento di una quota per ogni allievo.

Il contributo del Comitato Centrale è fissato dallo stesso.

Il sussidio concesso dal Comitato Centrale ad una sezione non può essere destinato a scopi estranei alle scuole.

Il presente regolamento, approvato il 31 maggio 2003 dall'Assemblea dei Delegati a Lugano, entra subito in vigore.

Monica Reutlinger-Dürri  
responsabile del dicastero scuole